

OPERAZIONI FINALIZZATE AL PASSAGGIO GENERAZIONALE - Non è abusivo il conferimento di partecipazioni in “realizzo controllato” seguito dal patto di famiglia

di *Matteo Tambalo* – Dottore Commercialista in Verona

in questo articolo...

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, con risposta all'Interpello n. 450/2019, che il conferimento da parte di una persona fisica secondo lo schema del c.d. “realizzo controllato” (ex art. 177, comma 2, TUIR) in una newco, della partecipazione totalitaria detenuta in una holding, cui segua un patto di famiglia riguardante il trasferimento – in esenzione da imposta di successione e donazione ex art. 3 comma 4-ter, D.Lgs. 346/90 – della partecipazione di controllo della newco a favore dei tre figli del conferente, non rappresenta uno schema operativo “abusivo.” Pertanto, l'operazione descritta si presenta come schema operativo legittimo e dotato di valide ragioni extrafiscali in quanto consente il ricambio generazionale.

Coniugare lo strumento civilistico del patto di famiglia – con le relative agevolazioni fiscali che si vedranno *infra* - con la disciplina fiscale del conferimento di partecipazioni a realizzo controllato, può essere una valida soluzione nel caso in cui, come sovente accade nelle realtà di natura familiare, si perseguano finalità di trasmissione inter-generazionale.

Infatti, il conferimento di partecipazioni consente al titolare di effettuare una prima fase preparatoria al passaggio generazionale, costituendo una holding, all'interno della quale “raggruppare” il controllo delle società (operative ed immobiliari, ad esempio) dallo stesso detenute; in secondo luogo, tale soggetto può pianificare il passaggio generazionale con riguardo alla società holding, evitando pertanto ripercussioni sulla (o sulle) società operativa (e), e per realizzare tale scopo può – come nel caso analizzato dall'Agenzia delle Entrate - trasferire, al figlio (od ai figli) designato (o designati) come discendenti in grado di portare avanti l'impresa di famiglia, la titolarità delle partecipazioni nella holding mediante il c.d. patto di famiglia, beneficiando – ove ne ricorrano le condizioni – dell'esenzione da imposta di successione e donazione.

■ IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI EX ART. 177 COMMA 2 E 2-BIS, TUIR – C.D. “REALIZZO CONTROLLATO” (IN BREVE)

In linea generale, all'interno del TUIR, le operazioni di conferimento di partecipazioni vengono disciplinate nelle seguenti disposizioni:

- dall'art. 9, che rappresenta il regime ordinario di valutazione del conferimento di partecipazioni e che considera corrispettivo conseguito il valore normale delle partecipazioni conferite;

- dall'art. 175, che disciplina il conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento poste in essere tra soggetti residenti nell'esercizio di imprese commerciali;
- dall'art. 177 comma 2 e 2-bis, relativo allo scambio di partecipazioni di controllo o di collegamento realizzato mediante conferimento, anche, come si vedrà *infra*, da soggetti non esercenti attività di impresa, per il quale le azioni o quote ricevute in cambio sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria (c.d. regime "a realizzo controllato");
- dagli artt. 178 e 179 relativi agli scambi di partecipazioni transfrontalieri.

Per quanto qui interessa, ai fini del presente contributo, si pone l'attenzione in particolare sull'art. 177 comma 2 e 2-bis, TUIR, essendo la disciplina ivi contenuta la più adatta ed utilizzata per le operazioni di riorganizzazione societaria (e quella presa in considerazione nella risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate oggetto di trattazione). Infatti, è la disciplina normalmente applicata, ad esempio, nell'ambito riorganizzativo di gruppi societari anche a base familiare, ad esempio qualora un soggetto, detentore di una pluralità di partecipazioni in diverse società, intenda riunirne il controllo all'interno di una unica holding, conferendo dette partecipazioni all'interno della stessa.

CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO (ART. 177, COMMA 2, TUIR)

In particolare, l'art. 177 comma 2, TUIR disciplina l'operazione di "scambio" di partecipazioni mediante conferimento. La disposizione prevede che **le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1 c.c.¹ (ovvero lo incrementa in virtù di un obbligo statutario o di legge), sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.**

Rileva, quindi, l'iscrizione in contabilità delle partecipazioni ricevute dal soggetto conferitario per individuare la plusvalenza del conferente.

Sul tema, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare² che la suddetta disposizione non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi disciplinate, bensì prevede un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. "regime a realizzo controllato"). Ne consegue che l'aumento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria – connesso, a sua volta, al valore di iscrizione della partecipazione da parte della società conferitaria medesima – per un ammontare superiore al valore fiscalmente riconosciuto, in capo al soggetto conferente, della partecipazione conferita, comporta per quest'ultimo l'emersione di una plusvalenza.

Applicando tale criterio può, quindi, non emergere alcuna plusvalenza, qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risultino pari all'ultimo valore fiscale, presso il soggetto conferente, delle partecipazioni conferite (c.d. "neutralità indotta").

¹ *Il quale dispone che si considerano società controllate: "1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;"*

² *Agenzia delle Entrate, Circolare n. 33/E del 17 giugno 2010.*

Giova precisare come il regime in argomento può essere applicato tanto alle operazioni di scambio che attuino un'aggregazione di imprese tra soggetti terzi quanto alle operazioni realizzate all'interno dello stesso gruppo per modificare gli assetti di governance. Infatti, l'Agenzia delle Entrate ha osservato³ come con l'operazione di scambio di partecipazioni in questione - al pari delle altre operazioni di riorganizzazione aziendale - non si realizzi alcun salto d'imposta e venga sempre rispettato il principio generale di simmetria tra le posizioni dei conferenti e quella della conferitaria, da un lato, e quello di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti in capo ai soggetti coinvolti, dall'altro. Ciò anche nell'ipotesi in cui la società conferitaria incrementi il proprio patrimonio netto per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni presso i soggetti conferenti. In tale ultima ipotesi, infatti, i soggetti conferenti, a fronte delle partecipazioni detenute nella società scambiata, trasferite mediante conferimento, ottengono partecipazioni della società conferitaria aventi il medesimo valore fiscale delle prime. Con riguardo ai profili soggettivi dell'operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento, disciplinata dall'art. 177, comma 2, TUIR, i soggetti coinvolti sono i seguenti:

- società conferitaria: ovvero sia la società beneficiaria del conferimento, mediante il quale andrà ad acquisire od integrare il controllo della società le cui partecipazioni sono oggetto del conferimento;
- la società conferita, ossia la società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento, che, come si preciserà a breve, deve trattarsi di società di capitali residente in Italia;
- i soci conferenti, e quindi i soci della società conferita, che possono essere sia persone fisiche (esercenti o meno attività di impresa) sia società di persone o di capitali, sia enti commerciali o non commerciali.

Relativamente ai profili soggettivi l'Agenzia delle Entrate⁴ ha precisato che sia la società conferitaria, che la società conferita debbono essere soggetti di cui alla lett. a) dell'art. 73 del TUIR. Pertanto, deve trattarsi di società di capitali residenti in Italia, in quanto valgono le medesime condizioni di carattere soggettivo previste dal comma 1 dell'art. 177 TUIR relativo agli scambi di partecipazioni mediante permuta; conseguentemente, il regime del "realizzo controllato" qui trattato non sarebbe applicabile qualora società conferitaria o società conferita fossero oggetti non residenti ovvero società di persone.

CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI "QUALIFICATE" (ART. 177, COMMA 2-BIS, TUIR)

In seguito alle modifiche introdotte dall'art. 11-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 177 del TUIR. È stata così prevista l'applicazione del suddetto regime di "realizzo controllato" anche quando la conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'art. 2359 n. 1 c.c., né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo. Tuttavia, affinché si applichi il regime del "realizzo controllato" anche a tali conferimenti di partecipazioni, debbono ricorrere, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- le partecipazioni conferite devono rappresentare, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione

³ Circolare n. 33/E, 17 giugno 2010

⁴ Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 43/E, 4 aprile 2017.

al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

- le partecipazioni debbono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal soggetto conferente.

Inoltre, nel caso di conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consista in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni (c.d. "holding"), le percentuali di diritto di voto e di partecipazione al capitale si devono riferire a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR. Relativamente al conferente, la percentuale di diritti di voto e di partecipazione al capitale si calcola tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa⁵.

■ IL PATTO DI FAMIGLIA E L'ESENZIONE DA IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (IN BREVE)

Introdotta dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55, il patto di famiglia è uno strumento che, in determinate circostanze e condizioni, può essere utile per l'effettuazione del passaggio generazionale.



Con il patto di famiglia, infatti, l'imprenditore, o il titolare di partecipazioni sociali, ha la possibilità di trasferire, in tutto o in parte, la propria azienda, o le proprie partecipazioni, ad uno o più discendenti, beneficiando, ad alcune condizioni, dell'esenzione da imposta sulle successioni e donazioni.

Nel dettaglio, l'art 768-bis c.c. definisce il patto di famiglia come il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie partecipazioni, ad uno o più discendenti.

Il successivo art. 768-quater c.c. precisa che:

- al contratto **devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari** ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore (o nel patrimonio del titolare di partecipazioni societarie);
- gli **assegnatari** dell'azienda o delle partecipazioni societarie **debbono liquidare gli altri partecipanti al contratto**⁶, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti c.c., potendo convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura;

⁵ Si segnala inoltre come la norma preveda che il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a (ossia una delle condizioni previste per beneficiare della disciplina PEX e precisamente l'ininterrotto possesso della partecipazione ceduta dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente) e' esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite. In pratica, la società conferitaria potrà usufruire della Pex sulla rivendita delle partecipazioni ricevute in conferimento solo qualora siano decorsi 5 anni dalla data del conferimento stesso.

⁶ L'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

- i beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni, secondo il valore attribuito in contratto, siano imputati alle quote di legittima loro spettanti e che **quanto ricevuto dai contraenti non sia soggetto a collazione⁷ o a riduzione⁸.**

In estrema sintesi, il patto di famiglia, secondo la combinazione congiunta degli articoli 768-bis e 768-quater c.c., è un contratto, stipulato per atto pubblico, che **consente di incidere sulla successione del disponente, allo scopo di regolamentare il passaggio generazionale nell'impresa.** Infatti, tale strumento permette all'imprenditore od al titolare di partecipazioni sociali, di trasferire, mentre è ancora in vita, la sua azienda (o le partecipazioni) al discendente che ritenga più adatto ad assumere la conduzione dell'impresa, prevedendo conguagli a favore degli altri discendenti e di coloro che sarebbero eredi legittimari qualora, al momento della stipula del patto, si aprisse la propria successione. Il patto di famiglia consente pertanto di programmare per tempo la "successione" alla guida dell'impresa, mirando ad evitare una frammentazione ed una dispersione del valore creato sino a quel momento da parte del disponente, **evitando l'imprevedibilità che si verificherebbe tramite la successione testamentaria ovvero tramite l'effettuazione di donazioni, con tutte le problematiche di eventuale lesione della legittima che ne possono conseguire.**

Proprio in considerazione degli obiettivi che si è posto il legislatore quando ha introdotto il c.d. patto di famiglia, dal punto di vista tributario è stata prevista la possibilità che il trasferimento tramite patto di famiglia, dell'azienda o delle partecipazioni, effettuato dall'imprenditore (o dal titolare delle partecipazioni) in favore del (o dei) discendente (o discendenti) prescelto **possa beneficiare dell'esenzione da imposta di successione e donazione ai sensi dell'art. 3 comma 4-ter del D.Lgs. 346/90⁹,** rispettandone le relative condizioni.

Infatti, a norma dell'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/90 viene disposto che non sono soggetti ad imposta di donazione né di successione, anche se realizzati attraverso patti di famiglia, i trasferimenti:

- d'azienda o di rami d'azienda;
- di quote sociali;
- di azioni

a condizione che:

- il destinatario del trasferimento sia, nel caso di patto di famiglia, un discendente del disponente (posto che la disciplina del patto di famiglia sopra riportata non contempla il coniuge fra i destinatari dei trasferimenti);

⁷ La collazione, di cui agli artt. 737 - 751 c.c. è rappresentata dall'obbligo, gravante sugli eredi che concorrono nella stessa successione ereditaria, di conferire - in natura o con equivalente somma di denaro - alla massa attiva del patrimonio ereditario le liberalità ricevute in vita dal defunto, in modo da dividerle con gli altri coeredi in proporzione alle rispettive quote, per non creare squilibri tra le proporzioni delle quote spettanti, per legge o testamento, ad ogni erede.

⁸ L'azione di riduzione (artt. 553 e ss. c.c.) è lo strumento con cui l'erede legittimo dimenticato o leso dalla successione può agire in giudizio per ottenere la quota che gli compete. Durante la propria esistenza, infatti, ognuno è libero di disporre dei propri beni liberamente, con il solo limite, però, che le disposizioni effettuate mediante donazione o testamento non possono ledere la cosiddetta "quota di legittima" spettante ai propri "legittimari".

⁹ Si evidenzia che l'esenzione si estende anche alle imposte ipotecaria e catastale relative agli immobili contenuti nell'azienda trasferita, a norma degli artt. 1, comma 2 e 10 comma 3, D.Lgs. 347/90.

- trattandosi di quote sociali e azioni in spa, sapa, srl, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il "controllo" della società, ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1 c.c.¹⁰.
- i beneficiari del trasferimento proseguano l'esercizio dell'impresa o detengano il controllo della società le cui quote sono state trasferite per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

Qualora venga meno l'ultima condizione richiesta (esercizio quinquennale dell'impresa trasferita o mantenimento quinquennale del controllo), si verifica la decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo di corrispondere l'imposta in misura ordinaria, oltre ad una sanzione amministrativa del 30% su ogni importo non versato ed oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata.

■ IL PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (RISPOSTA AD INTERPELLO N. 450/2019)

IL CASO

Con la risposta ad Interpello n. 450/2019, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al conferimento da parte di una persona fisica ex art. 177 comma 2 TUIR in una NewCo (secondo lo schema sopra analizzato del c.d. "realizzo controllato") della partecipazione totalitaria detenuta in una holding, cui segua un patto di famiglia riguardante il trasferimento, in esenzione da imposta di successione e donazione ex art. 3 comma 4-ter, D.Lgs. 346/90, della partecipazione di controllo della newco a favore dei tre figli del conferente. L'Amministrazione finanziaria ha precisato che, detto schema operativo, non rappresenta uno schema "abusivo" e si presenta legittimo in quanto consente il ricambio generazionale.

Il caso oggetto dell'istanza vedeva l'istante quale detentore, come persona fisica, non nell'esercizio di impresa, del 100% della società Alfa Holding, società fondata dall'istante stesso e facente capo al gruppo familiare. Veniva rappresentato come i tre figli dell'istante, in futuro, intendessero gestire il gruppo di famiglia, assumendo, con gradualità, ruoli operativi nelle società del Gruppo, controllate da Alfa Holding.

Più nel dettaglio, il gruppo in parola risulta composto da Alfa Holding¹¹ che detiene la maggioranza delle azioni con diritto di voto di Beta e il 100% del capitale sociale di Gamma, la quale, a sua volta, detiene partecipazioni in altre società.

L'istante prospettava l'intenzione di risolvere le problematiche relative al passaggio generazionale attuando il seguente schema riorganizzativo:

Fase 1: conferimento in una newco – società di capitali – del 100% della partecipazione detenuta in Alfa Holding, in ipotesi di "realizzo controllato" ex art. 177, comma 2, TUIR. Essendo il valore fiscale della partecipazione conferita di scarsa rilevanza, l'intenzione era quella di eseguire il conferimento in modo tale che l'incremento del patrimonio netto della conferitaria non fosse superiore a detto valore fiscale, non facendo emergere conseguentemente alcun reddito imponibile in capo all'istante/

¹⁰ Mentre con riguardo alle società di persone, l'esenzione opera per il trasferimento di quote di qualsiasi entità (quindi anche per quote di minoranza).

¹¹ Nell'istanza veniva evidenziato come Alfa Holding non avesse perdite fiscali pregresse, non avesse riserve in sospensione d'imposta ed avesse optato per l'applicazione del regime del consolidato fiscale.

conferente, il quale diventerebbe l'unico socio della newco, che, a sua volta, controllerebbe al 100% Alfa Holding. La newco – secondo quanto prospettato nell'istanza - avrebbe la funzione di garantire in capo alla famiglia la continuità dell'assetto proprietario e gestionale del gruppo, risolvendo le problematiche del c.d. "passaggio generazionale";

Fase 2: successiva stipula, mediante atto pubblico, da parte dell'istante e dei suoi legittimari, di un Patto di Famiglia, mediante il quale l'istante attribuirebbe pro-indiviso (con percentuale tra il 65% ed il 95% del capitale sociale) ai tre figli il controllo congiunto della newco, venendo così rispettato il requisito dell'acquisizione, da parte dei beneficiari del trasferimento, del controllo della newco, ai sensi dell'art. 2359 comma 1, n. 1 c.c., previsto dall'articolo 3, comma 4-ter, TUS per poter beneficiare dell'esenzione da imposta di successione e donazione¹².

Fase 3: trascorsi 5 anni dalla stipula del patto di famiglia, l'istante presenta da ultimo l'intenzione di scindere la newco – mediante scissione parziale proporzionale – in tre società di capitali, ognuna posseduta da ciascun figlio per il 90% del capitale sociale e, per il restante 10%, dall'istante medesimo.

L'istanza presentata conteneva due quesiti specifici e distinti fra di loro, ma connessi l'uno all'altro; in particolare, il primo quesito oggetto d'istanza è volto a conoscere il parere dell'Agenzia in merito ad una potenziale sussistenza di abuso di diritto od elusione fiscale, ex art. 10-bis Legge n. 212/2000, relativamente allo schema operativo ipotizzato, composto dalla sequenza cronologica rappresentata dalla fase 1), fase 2) e fase 3); il secondo quesito oggetto dell'istanza riguarda invece gli effetti ai fini delle imposte dirette ed indirette, ed in particolare se possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 177, comma 2, TUIR concernente il "realizzo controllato" (relativamente alla fase 1), all'articolo 3, comma 4-ter, TUS concernente l'esenzione da imposta di successione e donazione (relativamente alla fase 2) e dell'articolo 173, TUIR concernente fra le altre la neutralità fiscale della scissione (relativamente alla fase 3).

LA RISPOSTA

In risposta all'istanza presentata, l'Agenzia delle Entrate, preliminarmente, ha ridimensionato l'oggetto dell'interpello, stabilendo che:

- è impossibilitata nell'esprimersi in merito alla fase 3) dello schema operativo ipotizzato dall'istante, in quanto, l'arco temporale in cui si sviluppa il progetto di ristrutturazione-passaggio generazionale descritto è molto ampio e, non disponendo di adeguate informazioni/documentazione, non è in grado di poter esprimere giudizi in termini di abuso del diritto in merito all'operazione di scissione;
- di conseguenza, l'operazione di ristrutturazione-passaggio generazionale descritta nell'istanza – e con riguardo alla quale l'Agenzia ha fornito il proprio parere - si articola in due fasi:
 - fase 1) conferimento ex art 177, comma 2 del TUIR dell'intera partecipazione posseduta dall'istante in una newco;

¹² Secondo quanto evidenziato dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, il trasferimento di una quota di maggioranza posseduta dal disponente, ma suddivisa tra più discendenti, sarebbe idoneo a consentire ai beneficiari di esercitare il controllo sociale richiesto dalla norma, e quindi di beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 3, comma 4-ter, del TUS, solo qualora l'attribuzione ai discendenti avvenga in proprietà fra loro.

- fase 2) attribuzione del controllo della newco ai figli, mediante patto di famiglia, in esenzione da imposta di donazione e successione a norma dell'art. 3 comma 4-ter, D.Lgs. 346/90.

Ciò premesso, in merito ad una potenziale sussistenza di abuso di diritto o elusione fiscale, ex art. 10-bis Legge n. 212/2000, l'Agenzia rileva che **con riguardo alle imposte dirette, l'operazione di conferimento di partecipazioni di controllo (Fase 1), seguita dalla stipula del patto di famiglia per la donazione (Fase 2) – in regime di comproprietà e previa nomina di un rappresentante comune – ai discendenti dell'istante della partecipazione di controllo ricevuta nella NewCo, unitariamente considerate, non costituisce un'operazione abusiva ai sensi dell'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente sopra citato, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.** Ne consegue, sempre a parere dell'Agenzia che, ferma restando la corretta determinazione del costo fiscale delle partecipazioni, **l'operazione di conferimento raffigurata, valutata in collegamento con il successivo atto di donazione, non configura un vantaggio fiscale in contrasto con alcuna norma o principio dell'ordinamento.** Anche con specifico riferimento alle **imposte indirette**, l'Agenzia ha ritenuto che **la combinazione degli atti e negozi giuridici rappresentati, relativamente alle Fasi 1) e 2) della riorganizzazione prospettata, unitariamente considerati, non comporta il conseguimento di un vantaggio d'imposta indebito, anche in considerazione degli effetti derivanti dalla sottoscrizione del patto di famiglia ai fini del ricambio generazionale.**



Pertanto, alla luce di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, non costituirebbe abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis, L. 212/2000 un'operazione di passaggio generazionale così prospettata:

- (i) *conferimento, da parte di una persona fisica, di una partecipazione totalitaria o di controllo di in una holding in una newco ex art. 177 comma 2, TUIR;*
- (ii) *successiva stipula di un patto di famiglia, finalizzato al trasferimento di una partecipazione di controllo della newco a favore del discendente del conferente di cui sopra (o dei discendenti in comproprietà) in esenzione da imposta di donazione e successione a norma dell'art. 3 comma 4-ter, D.Lgs. 346/90.*